

COMUNE DI PRATO

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

Allegato A: Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica

Sezione I - Requisiti comuni di spazi e locali

Articolo 1 - Norme generali

1. La superficie minima dei locali adibiti all'attività di estetica è di 20 mq; questa comprende l'area destinata al pubblico (al lordo degli arredi) con esclusione dei locali o aree destinate a ripostiglio, servizi (bagni, spogliatoio);
2. La destinazione d'uso dei locali deve essere commerciale o artigianale/industriale;
3. Nel caso in cui le attività di estetica siano svolte in alberghi e palestre:
 - a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento;
 - b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.

Articolo 2 - Spazi e locali

Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:

- a) esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- b) box doccia;
- c) servizio igienico;
- d) ripostiglio;
- e) spogliatoio;
- f) eventuali corridoi e disimpegni.

Articolo 3 - Requisiti comuni

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:
 - a) acqua potabile;
 - b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio;
 - c) le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti a cui una nuova attività intende allacciarsi devono essere in grado di sopportare il nuovo carico inquinante. Dovrà essere dichiarato da tecnico abilitato la capacità ricettiva e depurativa di tale impianto, prima dell'immissione in pubblica fognatura.
2. L'altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
 - a) un'altezza media non inferiore a 2,40 metri;
 - b) nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima non è inferiore a 2 metri;
 - c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a 2,20 metri.
3. L'aerazione dei locali doccia, servizio igienico e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
 - a) aerazione naturale e diretta mediante finestre, come da Regolamento Edilizio;
 - b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio.
4. I locali con box doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio dispongono di illuminazione anche artificiale adeguata.
5. In tutti i locali del presente capo:
 - a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;

- b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
- c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucchiabile nonché facilmente lavabile e disinfettabile.

Sezione II - Zona operativa e di attesa

Articolo 4 - Locali di esercizio dell'attività e di attesa

1. I luoghi per l'esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:
 - a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l'operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
 - b) all'attesa della clientela.
2. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3b e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal Decreto Ministeriale 110/2011e s.m.i.
3. Nei locali destinati all'attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. La manicure, il pedicure ed il make-up possono essere eseguite anche a domicilio del committente. La manicure ed il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati.

Articolo 5 - Requisiti comuni

1. Le postazioni di lavoro e le cabine sono dotate almeno dei seguenti accessori:
 - a) lavabo con erogatore mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
 - b) distributore di sapone liquido;
 - c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
 - d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
 - e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
2. Il requisito richiesto al comma 1 lettera a), si applica per le nuove attività, per le ristrutturazioni e per cessione totale dell'esercizio per atto tra vivi.
3. I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.
4. Fermo restando quanto disposto all'art.3 comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.

Articolo 6 - Superficie

1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio.
2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l'accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all'interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all'articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.

Articolo 7 - Altezza

1. I locali o le cabine adibite all'esercizio delle attività di estetica, ubicate in locali a destinazione d'uso adeguata, hanno un'altezza media non inferiore a 3 metri. Possono essere ammessi, in deroga a quanto stabilito dal regolamento edilizio, altezze non inferiori a 2,70 metri per locali esistenti aventi destinazione d'uso commerciale o artigianale.
2. Nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima del locale non è inferiore a 2,20 metri.
3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a 2,40 metri.
4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 3 metri.
5. I locali di attesa della clientela hanno un'altezza non inferiore a 2,70 metri.

Articolo 8 - Aerazione

1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto il rapporto aerante previsto dal regolamento edilizio, ad integrazione dei parametri in difetto, è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
 - a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio;
 - b) rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i.;
 - c) rispettosi della normativa sull'impatto acustico.

Articolo 9 - Illuminazione

1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio.
2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l'illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio.
3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all'articolo 10, comma 2 l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.

Articolo 10 - Cabine

1. All'interno dei locali di cui all'articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:
 - a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
 - b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 50 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;
 - c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.
2. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
 - a) manicure o pedicure estetico;
 - b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
 - c) solarium viso;
 - d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.
3. In ogni locale devono essere comunque garantite dimensioni e spazi sufficienti all'uso. Nei locali di cui al precedente punto 2 non è consentito l'uso di lettini o attrezzature particolarmente ingombranti.

4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.
5. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:
 - a) all'esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
 - b) cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.
6. I locali dove vengono utilizzati gli apparecchi laser e a luce pulsata devono avere le caratteristiche strutturali minime di seguito riportate:
 - a) il locale deve essere schermato dall'esterno per impedire la trasmissione delle emissioni, con chiusure di porte, oscuramento delle finestre e se viene utilizzata una cabina con apertura delle pareti nella parte alta, queste dovranno essere dotate di idonea chiusura, di tipo rimovibile, per essere riutilizzata ad altre prestazioni estetiche al momento della cessazione dell'uso delle apparecchiature laser e di luce pulsata;
 - b) nel locale operativo non vi devono essere pareti ed oggetti riflettenti;
 - c) la stanza in cui viene utilizzato il laser deve disporre di un sistema di segnalazione luminosa di pericolo di colore rosso posto all'esterno delle porte di accesso quando il laser è in funzione;
 - d) nel caso di apparecchi di classe 3B e classe 4 deve essere installato un sistema interblocco in tutte le vie di accesso alla zona laser controllata, per impedire il transito delle persone quando il laser è in funzione;
 - e) rimane comunque il rispetto di tutti gli altri adempimenti tecnici e operativi previsti dalle norme tecniche UNI-EN e norme CEI di riferimento.

Sezione III - Doccia

Articolo 11 - Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. L'installazione di una cabina con box doccia è obbligatoria nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:
 - a) massaggi;
 - b) applicazioni di fanghi o di calore;
 - c) solarium integrale ad assetto orizzontale;
 - d) bagno turco;
 - e) bagno di vapore;
 - f) sauna.
2. Il box doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.
3. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico.
4. Il box doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio, purché in apposito spazio, munita di antidoccia singola per i vestiti e per l'asciugamano e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all'attesa della clientela.
5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.

Articolo 12 - Superficie

1. La superficie minima del box doccia è di 0,49 metri quadrati.
2. Lo spazio della cabine di cui all'articolo 10 non comprende la superficie destinata al box doccia.

Sezione IV - Servizi igienici

Articolo 13 - Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi come prescritto dal regolamento edilizio che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
 - a) un lavabo per ogni dieci addetti;
 - b) un wc per ogni dieci addetti.
2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all'esercizio.
3. Il lavabo dispone di:
 - a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
 - b) distributore asciugamani monouso;
 - c) distributore di sapone liquido.
4. L'accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall'esercizio.

Articolo 14 - Antibagno

1. L'accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all'articolo 13, comma 3.
2. L'antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente allegato.
3. Il disimpegno e l'antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla pulizia della persona.

Articolo 15 - Superficie

1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello di cui all'articolo 13, hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio dotati di wc e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,50 metri quadrati con un lato di almeno 1,0 metri.
2. Il locale ad esclusiva presenza del wc ha una superficie minima di 1,20 metri quadrati, come stabilito dal regolamento edilizio.

Articolo 16 - Aerazione

Le caratteristiche di aerazione di cui all'articolo 3, comma 3 si applicano anche agli eventuali disimpegno e antibagno se utilizzato come spogliatoio.

Sezione V - Ripostiglio

Articolo 17 - Obbligo e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno spazio adibiti a deposito di materiali in uso nell'esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.
2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l'eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
4. Il ripostiglio è inoltre dotato di:
 - a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l'attingimento dell'acqua con secchio di medie dimensioni;

- b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.
5. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:
- a) in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio;
 - b) in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.

Articolo 18 - Superficie

La superficie del ripostiglio è adeguata all'attività svolta nell'esercizio.

Sezione VI - Spogliatoio

Articolo 19 - Obbligo

1. L'immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.
2. Qualora nell'immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.

Articolo 20 - Armadietti

1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell'indumento da lavoro.
2. Gli armadietti di cui al comma 1:
 - a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;
 - b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;
 - c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo.
3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.

Articolo 21 - Superficie

1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio che sia in uso anche alla clientela ovvero all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all'art. 20.
2. Le dimensioni e le caratteristiche strutturali devono essere tali da permettere una idonea fruizione degli spazi in relazione agli usi previsti, nel rispetto della privacy ed in conformità delle norme e dei regolamenti in materia.

Articolo 22 - Pareti ed aerazione

1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:
 - a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un'altezza non inferiore a 2 metri;
 - b) nel caso di assenza di finestre o d'impianto d'aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 50 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.
2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera b).